Articolo 3

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3835/90 è modificato come segue:

«*Articolo 3*

A partire dal 1° gennaio 1995 e fino al 31 dicembre 1995:

1. I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per i prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador, del Perù e del Venezuela elencati nell'allegato del presente regolamento. L'articolo 1, paragrafo 4 e gli articoli da 7 a 12 del regolamento (CEE) n. 3833/90 si applicano, senza pregiudizio della riscossione dei dazi addizionali eventualmente applicabili a questi paesi, e ai prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento. Tuttavia, il Venezuela non beneficia delle preferenze applicabili ai prodotti del capitolo 3 e dei codici NC 1604 e 1605. Per questi prodotti esso rimane beneficiario delle preferenze previste all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3833/90.

2. La Bolivia, la Colombia, l'Ecuador, il Perù e il Venezuela sono depennati dall'elenco dei paesi di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3833/90.»

Articolo 4

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3833/90 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. Per i prodotti del codice NC 0603 10, originari dei paesi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3835/90 il quantitativo citato al paragrafo 1 più sopra è pari al volume di esportazioni da uno di tali paesi verso la Comunità più elevato tra quelli dei quattro anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.»

Articolo 5

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3833/90 l'aliquota dei dazi è portata all'esenzione per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 52.1770, 52.1840, 52.1920, 52.1930, al 4 % per i prodotti di cui al numero d'ordine 52.0520 e al 25 % per i prodotti di cui al n. d'ordine 52.3790.

I prodotti di cui ai numeri d'ordine 52.2350 e 52.2420 sono depennati dall'allegato II.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995 e si applica per un periodo di un anno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie contagiose nel contesto dell'azione in materia di salute pubblica

(94/C 333/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 413 def. — 94/0222(COD)

(Presentata dalla Commissione il 9 novembre 1994)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando che la prevenzione delle malattie, segnatamente dei grandi flagelli, compresa la tossicodipendenza, costituisce una priorità d'azione a livello comunitario che necessita un approccio globale e coordinato fra gli Stati membri;

considerando che l'AIDS è attualmente una malattia incurabile la quale, visti i suoi modi di trasmissione, può essere combattuta efficacemente solo tramite misure preventive;

considerando che il piano d'azione adottato con decisione 91/317/CEE del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio [1], nel quadro del programma «L'Europa contro l'AIDS» si è concluso alla fine del 1993;

considerando che, nelle loro conclusioni del 27 maggio 1993 [2], il Consiglio e i ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, hanno sottolineato la necessità di continuare le attività del programma «L'Europa contro l'AIDS»;

[1] GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 26.

[2] Doc. 6946/93 SAN 36.

considerando che, di conseguenza, la Commissione ha proposto al Consiglio il 29 settembre 1993 una decisione concernente il prolungamento fino alla fine del 1994 del piano d'azione 1991-1993 adottato nel quadro del programma «L'Europa contro l'AIDS» (1), volto a garantire il proseguimento delle azioni comunitarie di lotta contro l'AIDS nell'attesa dell'adozione di un programma d'azione pluriennale; che il Consiglio, il 2 giugno 1994, ha adottato la posizione comune riguardante detta proposta (2), in vista del prolungamento del programma «L'Europa contro l'AIDS» per il periodo 1994-1995;

considerando che, nelle sue conclusioni del 13 dicembre 1993 (3), il Consiglio ha concordato sulla necessità, per la Comunità nel suo insieme, di acquisire più ampie conoscenze delle malattie sulla base delle loro cause e del loro contesto epidemiologico;

considerando che, nelle stesse conclusioni, il Consiglio ha sottolineato che il funzionamento regolare di una rete di raccolta dei dati epidemiologici richiede, per i gruppi che vi partecipano, la promozione della formazione teorica nel settore dell'epidemiologia e una preparazione pratica nel campo dell'epidemiologia;

considerando che, nella loro risoluzione del 13 novembre 1992 (4), il Consiglio e i ministri della salute pubblica, riuniti in sessione di Consiglio, hanno invitato la Commissione a considerare le intese esistenti che prevedono la cooperazione tra gli Stati membri nel settore del monitoraggio e del controllo delle malattie infettive;

considerando che le azioni intraprese a livello comunitario nel settore della prevenzione dell'AIDS devono essere proseguite ed ampliate per coprire altre malattie infettive, nonché rafforzate nel quadro dell'azione nel settore della salute pubblica enunciato dalla Commissione (5);

considerando che essi devono tener conto, come richiesto dal Consiglio nella sua risoluzione del 27 maggio 1993 (6), di altre azioni intraprese dalla Comunità nel settore della salute pubblica o che possono avere un impatto sulla salute pubblica;

considerando che, nella sua risoluzione del 2 giugno 1994 (7) riguardante il quadro dell'azione comunitaria nel settore della salute pubblica, il Consiglio ha considerato che attualmente occorre dare priorità all'AIDS e ad altre malattie infettive;

considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, le azioni che non sono di esclusiva competenza comunitaria, come quelle riguardanti HIV/AIDS e malattie infettive, devono essere intraprese dalla Comunità solo quando, in ragione dell'entità dei loro effetti, possono essere meglio realizzate a livello comunitario;

considerando che occorre rafforzare la collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti in materia nonché con i paesi non membri;

considerando che è necessario un programma pluriennale che deve permettere di determinare gli obiettivi dell'azione comunitaria, di definire le azioni prioritarie per la prevenzione dell'AIDS nonché idonei meccanismi di valutazione;

considerando che il presente programma deve porsi gli obiettivi di contribuire al miglioramento delle conoscenze sulla prevalenza e le caratteristiche dell'HIV/AIDS e altre malattie infettive, l'identificazione delle situazioni a rischio, l'accertamento precoce, il supporto sanitario al fine di prevenire la trasmissione delle malattie infettive riducendo in questo modo il tasso di mortalità e morbidità derivante;

considerando che, da un punto di vista operativo, le azioni già esistenti per istituire una rete europea di organizzazioni non governative e per mobilizzare le risorse deve essere mantenuto e sviluppato;

considerando che la possibile duplicazione degli sforzi deve essere evitata promuovendo gli scambi di esperienze e sviluppando il materiale informativo per il pubblico, gli educatori sanitari nonché i formatori delle professioni sanitarie;

considerando che il presente programma deve avere una durata di cinque anni per consentire un periodo sufficiente per le varie azioni da attuare e per raggiungere gli obiettivi stabiliti,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato un programma d'azione comunitaria sull'AIDS ed altre malattie trasmissibili per un periodo di cinque anni.

Articolo 2

La Commissione assicura l'esecuzione delle azioni descritte nell'allegato secondo la procedura di cui all'articolo 5 e in stretta collaborazione e compartecipazione con gli Stati membri. Le isitituzioni ed organizzazioni attive nel campo della prevenzione dell'AIDS e di altre malattie contagiose vi prenderanno ugualmente parte.

Articolo 3

L'autorità con poteri di bilancio determini gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio finanziario.

Articolo 4

La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità tra le azioni comunitarie nell'ambito del presente

(1) COM(93) 453 def. del 29. 9. 1993.
(2) GU n. C 213 del 3. 8. 1994, pag. 220.
(3) GU n. C 15 del 18. 1. 1994, pag. 6.
(4) GU n. C 326 dell'11. 12. 1992, pag. 1.
(5) COM(93) 559 def. del 24. 11. 1993.
(6) GU n. C 174 del 25. 6. 1993, pag. 1.
(7) GU n. C 165 del 17. 6. 1994, pag. 1.

programma e quelle nell'ambito di altri programmi e iniziative comunitarie nella stessa materia.

Articolo 5

Nell'esecuzione del presente programma la Commissione è assistita da un comitato consultivo, in appresso denominato «il comitato», composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere emesso dal comitato. Essa la informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 6

1. La Comunità incoraggia la collaborazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali di sanità pubblica, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità.

2. I paesi dell'EFTA, nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e i paesi dell'Europa centrale ed orientale con cui la Comunità ha concluso accordi d'associazione possono partecipare alle attività descritte nell'allegato, in conformità con le disposizioni di detti accordi.

Articolo 7

1. La Commissione pubblica regolarmente informazioni sulle azioni intraprese e sulle possibilità di sostegno comunitario nei vari settori d'azione.

2. La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione intermedia sulle azioni intraprese nonché una relazione globale alla fine del programma.

ALLEGATO

PROGRAMMA D'AZIONE COMUNITARIO RELATIVO ALLA PREVENZIONE DELL'AIDS E DI ALTRE MALATTIE INFETTIVE

I. AZIONI RIGUARDANTI L'HIV/AIDS E LE MALATTIE CHE SI TRASMETTONO PER VIA SESSUALE

A. Raccolta dei dati

1. Effettuazione di un'indagine con gli Stati membri sui modi di aumentare e di migliorare i dati sull'AIDS e l'HIV a livello comunitario, fornire aiuto e rafforzare il lavoro dei sistemi nazionali di sorveglianza epidemiologica e il centro europeo di sorveglianza epidemiologica dell'AIDS.

2. Raccolta, analisi e diffussione dell'informazione riguardante le misure preventive e le conoscenze, attitudini e comportamenti del pubblico in genere e di gruppi mirati; promozione dello sviluppo e dell'uso di misure per valutarne l'efficacia e nuove indagini nei casi in cui l'informazione esistente è inadeguata, incluse le indagini dell'Eurobarometro.

B. Misure per i bambini e i giovani

3. Promozione di iniziative per accertare e divulgare informazioni sulle conoscenze dei bambini e dei giovani, sulle attitudini e i comportamenti in relazione all'HIV/AIDS e le malattie a trasmissione sessuale, esame delle attuali pratiche per fornire loro informazioni sia all'interno, sia al di fuori di strutture formali quali scuole e istituzioni di formazione e promuovere lo scambio di materiale istruttivo e formativo nonché l'istituzione di progetti pilota e di reti.

C. Prevenzione dell'HIV e delle malattie che si trasmettono per via sessuale (STD)

4. Esame e scambi di informazioni su problemi e situazioni connesse con i gruppi a rischio (tossicodipendenti, coloro che esercitano la prostituzione, omosessuali e bisessuali), situazioni di rischio (popolazione mobile e aree di confine, istituti penali); e modi di trasmissione; scambio di esperienze sulle misure di riduzione dei danni e azioni preventive; promozione di misure preventive idonee e di progetti pilota.

5. Promozione dell'informazione, consulenza e consigli a donne incinte che possono essere a rischio di trasmettere l'HIV ai loro figli; scambio di vedute e di esperienze sullo screening di donne incinte e coordinamento della ricerca sul modo di ridurre al minimo la trasmissione madre/bambino.

D. **Supporto sociale e psicologico e lotta contro la discriminazione**

6. Scambi di esperienze e di informazioni riguardanti modelli di assistenza e di sostegno, incluse le famiglie che affrontano difficoltà particolari a causa di loro componenti ammalati, e riguardanti politiche e pratiche su screening e situazioni discriminatorie, promozione di analisi e di progetti pilota sugli aspetti psicosociali della malattia nonché istituzione di reti di organizzazioni per fornire informazioni e assistenza.

II. MISURE SPECIFICHE COMUNITARIE PER TALUNE MALATTIE INFETTIVE

A. **Azioni connesse con la vaccinazione**

7. Aiuti ad iniziative miranti a produrre informazione sui livelli di copertura di vaccinazione nella Comunità, in specie tra i bambini, i gruppi a rischio e le persone che vivono in alcune situazioni di rischio, contro le malattie infettive prevenibili con vaccinazione; promozione di iniziative concepite per migliorare la copertura di vaccinazione del pubblico in genere, e in specie di gruppi a rischio e persone che vivono talune situazioni di rischio; promozione di misure progettate per adattare gli schemi di vaccinazione al contesto epidemiologico.

B. **Creazione e sviluppo di reti**

1. *Sorveglianza*

8. Contribuire al miglioramento della qualità dei sistemi di sorveglianza degli Stati membri, tenendo conto dei punti di vista dei server e degli utenti, ed assistere lo sviluppo di reti basate su metodologie concordate e condizioni di trasmissione di informazione, consultazione preventiva e coordinamento delle risposte.

9. Promuovere le conoscenze e gli scambi di esperienze sui modi in cui i risultati della sorveglianza delle infezioni contratte negli ospedali vengono analizzate, trattate e usate dagli addetti ai lavori, ed incoraggiare azioni per aumentare la consapevolezza sul problema, e inclusione di dati affidabili e raffrontabili sulle infezioni contratte in ospedale in indagini di routine riguardanti le condizioni degli ospedali, nonché aiuto alla creazione di nuove reti di sorveglianza per tali infezioni.

2. *Diffusione delle informazioni epidemiologiche*

10. Contribuire, in specie tramite la fornitura del necessario supporto logistico, alla produzione e alla diffusione di regolari note informative e di un bollettino della Comunità europea sulla sorveglianza delle malattie infettive, comprendenti sia dati di sorveglianza routinaria sia relazioni su indagini specifiche.

C. **Informazione, istruzione e formazione**

11. Promozione degli scambi tra gli Stati membri su campagne informative a tutti i livelli, sviluppo di modi di collegamento e di rafforzamento delle campagne, come ad esempio fornitura di materiali specifici; utilizzazione del telefono e di altri meccanismi di risposta nonché sviluppo e promozione di attività a complemento degli sforzi nazionali, includenti l'istituzione di reti e scambio di esperienze e conoscenze.

12. Esame degli attuali programmi di formazione per gli specialisti addetti alla salute e per coloro che per lavoro sono a contatto con talune malattie infettive; identificazione di punti deboli e lacune, e messa a punto e promozione di nuove ulteriori opportunità e programmi.

13. Miglioramento delle pratiche della pubblica sanità per quanto concerne la sorveglianza routinaria delle malattie infettive e dei focolai epidemici, dove e quando essi si verificano nella Comunità; messa a punto di una rete comunitaria di esperti epidemiologi della salute pubblica al fine di definire metodi e strumenti comuni e di migliorare la capacità per una risposta coordinata.

D. **Accertamento precoce e controllo sistematico**

14. Promozione delle indagini sull'efficacia e la fattibilità del controllo per taluni tipi di malattia trasmissibile (tubercolosi, epatite, ecc.).

15. Sostegno alla formazione del personale sanitario, in particolare nel contesto della diagnosi precoce e del controllo sistematico delle malattie trasmissibili; analisi costi/benefici del controllo per differenti tipi di malattia trasmissibile, in particolare tra le donne incinte.